

REGOLAMENTO (CEE) N. 2852/81 DEL CONSIGLIO**del 28 settembre 1981****che deroga al regolamento (CEE) n. 343/79 per quanto concerne le norme generali per la distillazione dei vini da tavola decisa ai sensi dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'attuale grave crisi sul mercato dei vini da tavola causa serie difficoltà per i produttori; che, data l'importanza e la natura di queste difficoltà, è necessario prevedere per la presente campagna norme particolari per l'attuazione delle operazioni di distillazione decise in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in deroga del regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2008/81⁽⁴⁾;

considerando che, per assicurare un controllo appropriato delle operazioni di distillazione, occorre assoggettare i distillatori ad un sistema di approvazione;

considerando che occorre prescrivere ai produttori di concludere coi distillatori contratti di consegna soggetti all'approvazione dell'organismo d'intervento, onde garantire il controllo delle operazioni e l'adempimento da ambo le parti dei rispettivi obblighi;

considerando che è tuttavia indispensabile adattare il sistema dei contratti per tener conto del fatto che esistono produttori che hanno l'intenzione di ricorrere a terzi per effettuare per proprio conto la distillazione ed altri produttori che dispongono essi stessi di impianti di distillazione; che, nel caso di questi ultimi produttori, la mancanza di un obbligo contrattuale rende necessaria un'analisi ufficiale di taluni elementi del vino da distillare;

considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione; che è pertanto necessario determinare i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto, onde consentire lo smercio dei prodotti ottenuti;

considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea generale, entro termini che consentano loro di trarre un utile paragonabile a quello che essi ricaverebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è quindi indispensabile anticipare per quanto possibile il versamento degli aiuti dovuti loro nel quadro delle misure di distillazione decise in applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, garantendo nel contempo, grazie ad un adeguato regime di cauzione, il corretto svolgimento delle operazioni; che, per consentire negli Stati membri che la misura raggiunga in pieno il suo scopo, conviene prevedere modalità di versamento degli anticipi che si adattino ai regimi amministrativi dei diversi Stati membri;

considerando che l'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di ammettere una certa tolleranza per i quantitativi indicati nei contratti di consegna dei vini; che è altresì opportuno prevedere la possibilità, in circostanze dovute a un caso fortuito od a motivi di forza maggiore, di versare l'aiuto per la quantità di vino effettivamente distillata;

considerando che, per permettere all'operazione di distillazione di raggiungere in pieno il suo scopo e per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, pare opportuno autorizzare che tali vini possano essere trasformati in vini alcolizzati ad opera dei distillatori o degli elaboratori;

considerando che il vino alcolizzato viene elaborato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino da tavola, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nel caso in cui questa si trovi molto distante; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino da tavola; che è inoltre indicato che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata, allo scopo di garantire le più appropriate forme di controllo;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.

(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 3.

considerando che, in ogni Stato membro interessato, è necessario affidare a un organismo l'applicazione delle disposizioni in causa;

considerando che il quantitativo di vino da tavola che può essere distillato nel quadro dell'applicazione dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 è limitato, per ogni produttore, ad una determinata percentuale della sua produzione; che il controllo dell'osservanza di tale disposizione richiede, al momento dell'approvazione del contratto di consegna, verifiche particolareggiate concernenti la dichiarazione del raccolto ed i registri del produttore; che occorre quindi prevedere che per l'approvazione dei predetti contratti di consegna è competente l'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il vino al momento della stipulazione del contratto;

considerando che l'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo; che è opportuno precisare che la presenza di tale rivelatore non deve impedire la circolazione di questi vini e dei prodotti ricavati da questi ultimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la distillazione decisa conformemente all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 nel quadro delle misure riservate ai detentori dei contratti di magazzino a lungo termine stipulati durante la campagna 1980/1981 ed in deroga del regolamento (CEE) n. 343/79, le disposizioni applicabili sono quelle del presente regolamento.

Articolo 2

1. I produttori che procedono alla distillazione dei vini di cui all'articolo 1 concludono contratti di fornitura di vini con distillatori riconosciuti e li presentano all'organismo d'intervento prima di una data da stabilirsi.

I contratti hanno effetto ai sensi del presente regolamento soltanto se prima di una data da stabilirsi sono approvati dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il vino al momento della conclusione dei contratti.

Quando la distillazione avviene in uno Stato membro diverso da quello in cui è approvato il contratto, l'organismo d'intervento che ha approvato il contratto ne trasmette una copia all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione.

2. Detti contratti comportano:

- a) l'acquisto, da parte del distillatore, del quantitativo di vino precisato nel contratto;
- b) l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto con titolo alcolometrico pari o superiore

a 86 % vol o in un prodotto con titolo alcolometrico pari o inferiore a 85 % vol e di pagarlo almeno al prezzo indicato nell'articolo 12 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79, fermo restando che detto prezzo vale per la merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 3

1. I produttori

— che dispongono di impianti di distillazione e che hanno l'intenzione di procedere alla distillazione di cui all'articolo 1,

oppure

— che hanno l'intenzione di far procedere, per proprio conto, ad una distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto,

ne informano prima di una data da stabilirsi l'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la loro cantina con una dichiarazione di fornitura alla distillazione, in appresso denominata «dichiarazione». Se gli impianti di distillazione si trovano in un altro Stato membro, ne informano anche l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato, mediante copia della dichiarazione.

2. Ai fini del presente regolamento, il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito:

— nel caso considerato al paragrafo 1, primo trattino, dalla dichiarazione;

— nel caso considerato al paragrafo 1, secondo trattino, dalla dichiarazione accompagnata da un contratto di fornitura alla distillazione concluso tra il produttore e il distillatore.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2 produce i propri effetti a norma del presente regolamento soltanto se viene approvata, prima di una data da stabilirsi, dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore.

Tale dichiarazione comporta:

— l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore all'86 % vol,

oppure

— l'obbligo, per il distillatore, di trasformare il vino in un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

4. Nel caso di cui al paragrafo 1, primo trattino, un campione del vino destinato alla distillazione è prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale dello Stato membro nel cui territorio si trova la cantina del produttore, onde procedere alla determinazione analitica, da parte di un laboratorio ufficiale, della gradazione alcolometrica volumica effettiva, dell'acidità totale, dell'acidità volatile e dell'anidride solforosa.

Il risultato di tale analisi è trasmesso dal produttore all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui avviene la distillazione, col visto di un organo ufficiale.

5. Un rappresentante di un organo ufficiale verifica la quantità di vino distillata e la data di distillazione.

6. I produttori che hanno depositato una dichiarazione sono obbligati a distillare o a far distillare il vino che forma oggetto della stessa.

Articolo 4

1. Per ogni ettolitro di vino distillato, l'organismo d'intervento versa un aiuto.

2. L'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), alle spese forfettarie di trasformazione ed al prezzo dei prodotti ottenuti mediante distillazione, in modo da permettere lo smercio di tali prodotti.

3. L'importo dell'aiuto concesso è differenziato a seconda che i prodotti ottenuti mediante distillazione abbiano un titolo alcolometrico volumico :

- pari o superiore a 86 % vol,
oppure
- pari o inferiore a 85 % vol.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi titoli pari o inferiori a 85 % vol non può superare l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti aventi titolo pari o superiore a 86 % vol.

Articolo 5

1. Quando il quantitativo totale di vino che figura nel contratto di consegna entra nella distilleria, il distillatore versa al produttore almeno la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto e l'aiuto previsto.

2. In deroga al paragrafo 1, il prezzo minimo d'acquisto è pagato dal distillatore entro una data da stabilirsi :

- qualora la distillazione avvenga in uno Stato membro diverso da quello in cui il vino era stato posto sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine,
oppure
- qualora sia così convenuto nel contratto di consegna.

3. Quando è fornita la prova che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto è stato distillato, l'organismo d'intervento versa l'aiuto previsto al produttore o, nel caso di cui al paragrafo 2, al distillatore.

Nel caso in cui l'aiuto viene versato al distillatore, quest'ultimo fornisce la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto.

4. Il produttore o, nel caso di cui al paragrafo 2, il distillatore può richiedere che l'aiuto gli venga versato in anticipo a condizione che egli abbia costituito una cauzione pari al 110 % dell'importo dell'aiuto, a nome dell'organismo d'intervento. Tale cauzione è costituita da una garanzia prestata da un ente che risponde ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento.

L'anticipo può essere versato soltanto posteriormente alla data dell'approvazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 3.

5. Per il versamento dell'anticipo al distillatore, gli Stati membri possono utilizzare una delle seguenti procedure :

- a) l'anticipo viene versato quando è fornita la prova che l'intero prezzo minimo è stato pagato al produttore almeno trenta giorni dopo la data in cui la quantità totale del vino indicato nel contratto è entrata nella distilleria ;
- b) l'anticipo viene versato a condizione che il distillatore s'impegni a versare al produttore
 - almeno il 65 % del prezzo minimo d'acquisto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui riceve l'anticipo ;
 - la differenza tra il prezzo minimo d'acquisto e l'importo di cui al primo trattino, entro e non oltre trenta giorni dopo la distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto di consegna.

6. Fatto salvo l'articolo 8, la cauzione di cui al paragrafo 4 è liberata soltanto se, entro una data da stabilirsi, sia stata fornita la prova :

- che, il quantitativo totale di vino, che figura nel contratto di consegna, è stato distillato
e,
- nel caso previsto nel paragrafo 5, lettera b), che il prezzo minimo d'acquisto è stato pagato al produttore entro il termine previsto.

Al momento della liberazione della cauzione, l'organismo d'intervento effettua i necessari adeguamenti per tener conto delle tolleranze di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Le operazioni di distillazione devono aver luogo durante periodi da determinarsi.

Tuttavia si può decidere di anticipare la data del termine di tali operazioni ove la situazione economica del mercato lo esiga, tenendo conto, in particolare :

- del livello dei prezzi medi ponderati,
 - delle disponibilità esistenti sul mercato,
- per i tipi di vini in questione.

Articolo 7

Per il quantitativo di vino indicato nei contratti di cui all'articolo 2 è ammessa una tolleranza del 10 % in più o in meno.

L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato entro il limite di tolleranza di cui al primo comma ed entro il limite dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione.

Articolo 8

Quando, in un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di un contratto di cui all'articolo 2 non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informano senza indugio :

- l'organismo di intervento dello Stato membro nel territorio del quale si trovano gli impianti di distillazione
- e,
- se la cantina del produttore si trova in un altro Stato membro, l'organismo di intervento di questo secondo Stato membro.

Nei casi contemplati nel comma precedente l'organismo di intervento versa l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per il quantitativo di vino che è stato effettivamente distillato.

Articolo 9

Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 1 può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore riconosciuto diverso dal produttore.

Nel caso in cui la trasformazione venga effettuata dall'elaboratore, gli articoli 2, 4, 5, 7 e 8 si applicano fatti salvi gli articoli successivi.

Articolo 10

1. Nel caso previsto all'articolo 9, secondo comma, i contratti di cui all'articolo 2 sono conclusi tra un produttore e un elaboratore.

2. Tali contratti comportano l'obbligo per l'elaboratore :

- a) di acquistare il quantitativo di vino ivi indicato e di trasformare tutto il vino in vino alcolizzato ;
- b) di consegnare ad un distillatore riconosciuto il vino alcolizzato ottenuto ;
- c) di pagare al produttore almeno il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 11

1. Nel caso previsto all'articolo 9, secondo comma, l'elaborazione di vino alcolizzato può avvenire soltanto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore e entro un termine da stabilirsi.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato di cui al paragrafo 1 viene effettuata sotto controllo ufficiale. A tal fine :

- il documento o i documenti e il registro o i registri di cui all'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 indicano l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, riportando il titolo rilevato prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino ;
- prima della trasformazione in vino alcolizzato, un campione del vino viene prelevato sotto il controllo di un organo ufficiale ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio che lavora sotto controllo ufficiale. Due bollettini di tale analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui viene effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato.

3. Gli Stati membri possono limitare i luoghi in cui l'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata, nella misura in cui una tale limitazione è necessaria per garantire le più appropriate forme di controllo.

Articolo 12

Nel caso previsto all'articolo 9, secondo comma, il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è pagato dall'elaboratore quando il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è entrato nel suo stabilimento.

Articolo 13

Nel caso previsto all'articolo 9, secondo comma, la distillazione del vino alcolizzato viene effettuata prima di una data da stabilirsi. Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o inferiore all'85 % vol.

Articolo 14

1. L'organismo d'intervento dello Stato membro in cui il vino alcolizzato è stato elaborato versa all'elaboratore la somma fissata conformemente all'articolo 4 secondo le modalità previste all'articolo 5, paragrafo 3, o paragrafi 4 e 5, lettera a).

2. L'aiuto viene calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino anteriormente alla trasformazione in vino alcolizzato.

3. La tolleranza di cui all'articolo 7 si applica ai quantitativi di vino da tavola consegnati allo stabilimento dell'elaboratore.

L'aiuto viene versato per il quantitativo di vino da tavola che, dopo la trasformazione in vino alcolizzato, è stato effettivamente distillato.

Articolo 15

Ai sensi del presente regolamento, per distillatore riconosciuto si intende il distillatore che figura in un elenco compilato dalle autorità competenti degli Stati membri.

È assimilato al distillatore di cui al primo comma colui per conto del quale è effettuata la distillazione.

Tale distillazione deve essere effettuata da un distillatore riconosciuto.

Ai sensi del presente regolamento, per elaboratore riconosciuto s'intende l'elaboratore che figura in un elenco da compilarsi da parte degli Stati membri.

Il riconoscimento di un distillatore o di un elaboratore può essere ritirato dall'autorità competente se il distillatore o l'elaboratore non rispetta gli obblighi che gli incombono a norma delle disposizioni comunitarie.

Articolo 16

1. Gli organismi d'intervento incaricati dell'applicazione del presente regolamento sono quelli designati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 343/79.

2. Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 1, l'organismo d'intervento competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è stata effettuata la distillazione.

Articolo 17

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare le misure di controllo intese ad impedire la sottrazione del vino da tavola alla sua destinazione di distillazione. Gli Stati membri possono a tal fine prevedere l'utilizzazione di un rivelatore.

Gli Stati membri non possono opporsi, a causa della presenza di un rivelatore, alla circolazione nel loro territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti distillati ottenuti da detto vino.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 settembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER
